



Sentenza n. 47 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Giancarlo Coraggio
decisione del 12 febbraio 2020, deposito dell'11 marzo 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 120 del 2019

parole chiave:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – PERSONA OFFESA – MANIPOLATIVITÀ
DEL PETTITUM – DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE

disposizioni impugnate:

- art. 112 del [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#)

disposizioni parametro:

- art. 3 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata dubitava, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale della **normativa sul c.d. gratuito patrocinio**, lì dove non prevede la possibilità di revocare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso di intervenuta **sentenza di condanna per calunnia del beneficiato**, che aveva incolpato, pur sapendolo innocente, un soggetto di reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione ai quali ha poi assunto la veste di persona offesa.

La Corte, rilevato che le ipotesi di revoca sono tassativamente elencate dall'art. 112 del richiamato d.P.R., rammenta come pacificamente il patrocinio a spese dello Stato sia istituito processuale «nella cui conformazione **il legislatore gode di ampia discrezionalità**, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate», dovendosi peraltro bilanciare il diritto di difesa per i non abbienti con la necessità di contenere la spesa pubblica in materia di giustizia. È per questa ragione che, mentre nei processi diversi da quello penale è previsto il filtro della non manifesta infondatezza delle ragioni di chi agisce o resiste, nel processo penale è assicurata «una più intensa protezione», venendo qui in gioco «il bene supremo della libertà personale». Ciò vale, tuttavia, quando al c.d. gratuito patrocinio è ammesso l'indagato o l'imputato, mentre in relazione alla persona offesa l'opzione legislativa si giustifica, come la giurisprudenza costituzionale ha avuto già modo di porre in evidenza, per garantirle l'**effettività del diritto di difesa** e in ragione del ruolo affidatole «di supporto e di controllo» dell'operato del pubblico ministero, che realizza «una sorta di **contributo all'esercizio dell'azione penale**».

Ciò premesso, la Corte rileva che – in un caso quale quello prospettato dal giudice rimettente, ossia a fronte di una condotta calunniosa da parte del soggetto che aveva assunto la veste di persona offesa – per un verso non v'è l'esigenza di tutelare il diritto di difesa e, per un altro, detta condotta «intralcia l'operato e [...] trae in inganno» il pubblico ministero, invece di coadiuvarlo. Pur tuttavia, il giudice delle leggi esclude di poter adottare una pronuncia di accoglimento per essere il *petitum* «**fortemente manipolativo**»: mira, infatti, a introdurre una nuova ipotesi di revoca del beneficio, con una scelta «distonica» rispetto a quella legislativa, che a tale riguardo non ha operato alcuna distinzione tra i soggetti del processo penale. Il che, in un ambito in cui ampia è la discrezionalità del legislatore, deve portare alla dichiarazione di inammissibilità della questione.

Daniele Chinni